

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5447 del 12/11/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MAROCCHI S.R.L. per impianto destinato ad attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche ubicato in Via G. Di Vittorio n. 3, Comune di Casalfiumanese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5611 del 12/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MAROCCHI S.R.L. per impianto destinato ad attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche ubicato in Via G. Di Vittorio n. 3, Comune di Casalfiumanese (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MAROCCHI S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche sito a Casalfiumanese, in via Di Vittorio n. 3, c.a.p. 40020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.

Soggetto competente Comune di Casalfiumanese;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Casalfiumanese.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la MAROCCHI S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La MAROCCHI S.R.L., C.F. / P.IVA 01998951204, con sede legale a Casalfiumanese, in via Di Vittorio n. 3, c.a.p. 40020, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Claudio Benini, in qualità di procuratore speciale di MAROCCHI S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Casalfiumanese in data 9/4/2019 al prot. n. 1660 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalfiumanese, con propria nota del 23/4/2019, acquisita agli atti di Arpae con prot. 65034 del 23/4/2019 e confluita nella **Pratica Sinadoc 15766/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 129770 in data 21/8/2019, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Casalfiumanese con propria nota prot. 5328 del 5/11/2020 acquisita agli atti di Arpae con prot. 160377 del 5/11/2020, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 156 come di seguito specificato:

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 156;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 10/11/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MAROCCHI S.R.L. ubicato in Via Di Vittorio n. 3, Comune di Casalfiumanese (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Trattasi di uno scarico in pubblica fognatura che, come dichiarato nella relazione del 28/3/2019 allegata all'istanza di AUA, è composto da sole acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato).

Nella citata relazione si dichiara che le aree esterne sono gestite in modo da scongiurare dilavamenti potenzialmente contaminati; le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree di transito sono ugualmente convogliate in pubblica fognatura.

Il Comune di Casalfiumanese non ha ravvisato nessun motivo ostativo al rilascio della presente Autorizzazione, come da parere n. 5328 del 5/11/2020 atti Arpae prot. 160377 del 5/11/2020 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Casalfiumanese in data 09/04/2019 acquisita agli atti di Arpae con prot. 65034 del 23/4/2019.

Pratica Sinadoc 15766/2019

Documento redatto in data 10/11/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(Provincia di Bologna)

Casalfiumanese, Piazza A. Cavalli n° 15 – Cod. Fisc. 82002150371 – P.ta I.V.A. 00704521202

Data 05/11/2020

Resp. Procedimento: Dott.ssa Emanuela Casari

Ref. procedimento: Geom. Gabriele Bernabei

PEC: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

Spett.le ARPAE
Via San Felice, 25
40122 Bologna
C.A. Dott. Pier-Luigi Bernardi
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta acustico e autorizzazione allo scarico – A.U.A relativa all’impianto della Ditta MAROCCHI S.R.L., sito a CASALFIUMANESE (BO) in Via G. Di Vittorio n. 3.

Matrice ambientale: rilascio autorizzazione allo scarico e impatto acustico.

Istanza presentata presso il Comune di Casalfiumanese in data 09/04/2019, con Prot. n. 1660.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale”;
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia;
- il parere di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna Distretto Metropolitano - Sede di Imola, riferimento 23177/2019 e 15766/2019.

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell’attività relative all’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E IMPATTO ACUSTICO in riferimento all’oggetto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA relativamente **alla autorizzazione allo scarico fognario e al nulla osta relativo all’impatto acustico;**
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all’attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Emanuela Casari

(Documento firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

MAROCCHI Srl - Comune di Casalfiumanese - via G. di Vittorio n° 3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche svolta dalla società MAROCCHI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Casalfiumanese, via G. di Vittorio n° 3.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente al punto 4.29 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche

1. La società MAROCCHI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: BANCHI ASPIRAZIONE SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo per le emissioni e dell'eventuale impianto termico alimentato a legno vergine, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate

secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1.

Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione

al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Per ogni altra lavorazione per la quale non è prevista, a progetto, una aspirazione localizzata, dovranno essere valutati i rischi connessi ad eventuali emissioni diffuse in ambiente di lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza dello stesso ambiente lavorativo;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MAROCCHI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo

manufatto.

6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Casalfiumanese in data 09/04/2019 acquisita agli atti di Arpae con prot. 65034 del 23/4/2019.

Pratica Sinadoc 15766/2019

Documento redatto in data 10/11/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MAROCCHI S.R.L. ubicato in Via Di Vittorio n. 3, Comune di Casalfiumanese (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Casalfiumanese prot. n. 5328 del 5/11/2020 (si veda l'Allegato A);
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. 129770 in data 21/8/2019;
3. valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la "Valutazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 25/1/2017 dal sig. Claudio Benini, in qualità di tecnico in acustica.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 25/1/2017 dal sig. Claudio Benini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Marocchi s.r.l. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 65034 del 23/4/2019).

Pratica Sinadoc 15766/2019

Documento redatto in data 10/11/2020

Sinadoc 23177/2019
15766/2019

Spett.
Nuovo Circondario Imolese
U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato
Settore Urbanistica, Edilizia privata,
SUE, SUAP e Ambiente
COMUNE DI CASALFIUMANESE

e p.c. Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità Autorizzazioni Ambientali
c.a. Pier Luigi Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta MAROCCHI srl, via G. Di Vittorio n.3 – Comune di Casalfiumanese (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla domanda di AUA dell'impianto produttivo dell'azienda MAROCCHI srl sita a Casalfiumanese, in Via G. Di Vittorio n.3, presentata dal sig. Marocchi Franco in qualità di Legale Rappresentante della ditta, si è presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta con documentazione assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2019/65034 del 23/04/2019.

La domanda di AUA è stata presentata dalla ditta a seguito di una modifica alle emissioni in atmosfera ed è relativa alle matrici scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera di cui all'art.272 del D.Lgs. 152/06 e smi e impatto acustico.

La ditta MAROCCHI srl si occupa di progettazione, produzione e vendita di espositori in metallo per piastrelle ceramiche e per porte; si occupa inoltre di progettazione e allestimento di showroom, sale mostra e stand. L'attività principale svolta nello stabilimento consiste nella saldatura di oggetti e superfici metalliche.

L'attività si svolge per 8 ore al giorno, per 220 giorni/anno, esclusivamente nel periodo diurno.

Lo studio acustico redatto in data 25/01/2017 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, ha l'obiettivo di verificare il rispetto dei limiti di legge dei livelli di immissione sonora presso i recettori sensibili più prossimi alla sede aziendale. In particolare è stata individuata

la residenza di via G. Di Vittorio n.3/A, quale recettore sensibile in prossimità del quale eseguire i rilievi fonometrici.

Quali possibili sorgenti sonore che possono caratterizzare il clima acustico sono stati individuati gli aspiratori attinenti il convogliamento dei fumi provenienti dalle postazioni di saldatura e il passaggio di autocarri e autovetture.

Lo stabilimento è collocato in un territorio a prevalente vocazione industriale; la Classificazione Acustica del Comune di Casalfiumanese individua la ditta in oggetto in area di Classe V (area prevalentemente industriale) e anche il recettore sensibile presso il quale sono state effettuate le misure ricade in classe V.

Le misure di rumore sono state eseguite nel tempo di riferimento diurno nelle seguenti condizioni: rumore ambientale con le sorgenti attive e rumore residuo con le sorgenti spente.

I risultati delle misure evidenziano il rispetto del valore limite di immissione sonora in corrispondenza del recettore sensibile per la specifica classe acustica di appartenenza e il rispetto del valore limite differenziale previsto per il periodo diurno.

Preso atto di quanto sopra, e tenuto conto che la valutazione di impatto acustico presentata e le relative misure fonometriche non tenevano conto delle modifiche alle postazioni di saldatura oggetto della presente istanza di AUA, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione del nuovo impianto di aspirazione fumi a servizio dei banchi di saldatura, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitan - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.